

Spedizione in abbonamento postale  
70% - D.C.B. Padova  
In caso di mancato recapito inviare  
al CMP di Padova  
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 10  
del 9 marzo 2005

S.S. N. 7

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 marzo 2005

€ 2,50

---

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

---

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

---

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

**La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:**

<http://www.regione.fvg.it>

**La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.**

## SOMMARIO

---

PARTE PRIMA  
**LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE**

---

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 5.

**Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.**

pag. 51

---

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 5.

**Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Finalità e destinatari

- Art. 1 - (Finalità e principi)
- Art. 2 - (Destinatari e definizioni)

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

- Art. 3 - (Funzioni della Regione)
- Art. 4 - (Rappresentanza e partecipazione a livello locale)
- Art. 5 - (Piano regionale integrato per l'immigrazione)
- Art. 6 - (Clausola valutativa)
- Art. 7 - (Osservatorio sull'immigrazione)
- Art. 8 - (Consulta regionale per l'immigrazione)
- Art. 9 - (Composizione e funzionamento)
- Art. 10 - (Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)
- Art. 11 - (Attuazione integrata degli interventi)
- Art. 12 - (Conferenza regionale sull'immigrazione)

CAPO III

Discriminazione e protezione sociale

- Art. 13 - (Misure contro la discriminazione)
- Art. 14 - (Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)
- Art. 15 - (Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)
- Art. 16 - (Interventi per i minori stranieri non accompagnati)
- Art. 17 - (Programmi di protezione sociale)

- Art. 18 - (Sostegno alle misure alternative della pena)  
Art. 19 - (Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

#### CAPO IV

##### Interventi di settore

- Art. 20 - (Politiche abitative)  
Art. 21 - (Servizi territoriali)  
Art. 22 - (Interventi di politica sociale)  
Art. 23 - (Assistenza sanitaria)  
Art. 24 - (Istruzione ed educazione interculturale)  
Art. 25 - (Formazione)  
Art. 26 - (Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali)  
Art. 27 - (Accesso al pubblico impiego)  
Art. 28 - (Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)  
Art. 29 - (Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)

#### CAPO V

##### Norme finali e transitorie

- Art. 30 - (Regolamenti)  
Art. 31 - (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 24/2004)  
Art. 32 - (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2002)  
Art. 33 - (Disposizioni transitorie)  
Art. 34 - (Pubblicazione)  
Art. 35 - (Abrogazioni)  
Art. 36 - (Norme finanziarie)

---

#### CAPO I

##### Finalità e destinatari

##### Art. 1

##### *(Finalità e principi)*

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, come individuati dall'articolo 2, comma 1, condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

2. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

- a) eliminare ogni forma di discriminazione;
- b) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
- c) garantire pari opportunità di accesso ai servizi;
- d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
- e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità;
- g) assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonché garanzie di tutela ai minori.

3. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

- a) dall'articolo 10 della Costituzione;
- b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
- c) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
- d) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
- e) dalla Dichiarazione e dal Programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);
- f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;
- g) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
- h) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004.

4. Le Province e i Comuni promuovono e attuano gli interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all'integrazione sociale, nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale.

## Art. 2

### *(Destinatari e definizioni)*

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini stranieri immigrati.

2. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla con-

dizione dello straniero). In conformità ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, gli interventi regionali sono estesi alle figlie e ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli.

## CAPO II

### Assetto istituzionale e programmazione regionale

#### Art. 3

##### *(Funzioni della Regione)*

1. La Regione svolge funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.

3. Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro) e dell'articolo 22, comma 16, del decreto legislativo 286/1998, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro.

#### Art. 4

##### *(Rappresentanza e partecipazione a livello locale)*

1. Le Province e i Comuni, al fine di promuovere l'effettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, adattano misure a livello istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo l'utilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi.

#### Art. 5

##### *(Piano regionale integrato per l'immigrazione)*

1. Il Piano regionale integrato per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge.

2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri Assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente. Il Piano regionale è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Il Piano regionale è predisposto e aggiornato, in armonia con il piano strategico regionale, dalla Direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre Direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 8 e dall'Assemblea delle autonomie locali, dei rapporti dell'Osservatorio sull'immigrazione di cui all'articolo 7 e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall'articolo 6.

4. Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali.

5. Partecipano all'attuazione del Piano regionale gli Enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del Piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10.

6. Il Piano regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 6

*(Clausola valutativa)*

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.

3. La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale.

## Art. 7

*(Osservatorio sull'immigrazione)*

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, l'Osservatorio sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, avente a oggetto il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 6. La Direzione centrale competente in materia di immigrazione svolge l'attività di Osservatorio sull'immigrazione in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione alle quali partecipa.

2. Nell'ambito dell'Osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, nonché dati e informazioni sulle situazioni di discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, al fine dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

4. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio le Direzioni centrali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.

5. I risultati dell'attività di Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

## Art. 8

*(Consulta regionale per l'immigrazione)*

1. È istituita la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:

- a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ed esprime su di esso parere;
- b) esprime parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e proposte di intervento;
- c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella Regione.

ne anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;

- d) collabora all'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
- e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie;
- f) esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero di particolare importanza sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali).

## Art. 9

### *(Composizione e funzionamento)*

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;
- c) un esperto nominato dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione;
- d) due rappresentanti per ogni Provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla seconda sezione dell'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10;
- e) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti alla prima sezione dell'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10;
- f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i) un rappresentante dei Comuni e uno delle Province, designati dall'Assemblea delle autonomie locali;

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da d) a i), è nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza.

3. La Consulta elegge un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 1, lettera d).

4. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, il Difensore civico, il Tutore dei minori, nonché rappresentanti delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dell'Ufficio scolastico regionale.

5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.



6. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione alle riunioni è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano Dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Direttore centrale.

#### Art. 10

##### *(Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)*

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito dell'immigrazione da associazioni ed enti.

2. È istituito l'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, di seguito denominato Albo regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione.

3. Nell'Albo regionale sono iscritte le associazioni e gli enti di cui all'articolo 5, comma 5, che hanno una sede permanente nel territorio regionale e operano localmente con continuità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. L'Albo regionale è suddiviso in due sezioni:

- a) nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione;
- b) nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.

4. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso agli incentivi previsti dalla presente legge.

5. L'iscrizione all'Albo regionale e la cancellazione sono disposte dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione.

#### Art. 11

##### *(Attuazione integrata degli interventi)*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati di regola nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con le modalità specifiche per gli stessi previste.

#### Art. 12

##### *(Conferenza regionale sull'immigrazione)*

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

### CAPO III

#### Discriminazione e protezione sociale

#### Art. 13

##### *(Misure contro la discriminazione)*

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni

forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998, e in conformità al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e sono attuate in collaborazione con gli Enti locali, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 10.

3. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale e a esse concorrono il Difensore civico e il Tutore dei minori.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

5. Nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identità culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.

#### Art. 14

##### *(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai Comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché a concedere finanziamenti anche integrativi, ai Comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

#### Art. 15

##### *(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)*

1. Qualora si verificano flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge.

2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati destinatari di misure di protezione temporanea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 286/1998.

#### Art. 16

##### *(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)*

1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a Enti locali, enti pubblici, nonché ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza.

3. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore età ai sensi dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

#### Art. 17

##### *(Programmi di protezione sociale)*

1. L'Amministrazione regionale concede incentivi ai Comuni, a enti pubblici, ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei Paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

#### Art. 18

##### *(Sostegno alle misure alternative della pena)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da Comuni e da associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

2. Nell'ambito degli interventi i cui al comma 1 è data priorità ai progetti di protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.

#### Art. 19

##### *(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)*

1. L'Amministrazione regionale, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene e attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

### CAPO IV

#### Interventi di settore

#### Art. 20

##### *(Politiche abitative)*

1. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati a parità di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore, in conformità all'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche.

2. Nell'attuazione delle politiche abitative, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera. La disciplina della presente norma è demandata ai regolamenti di settore, attuativi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

3. Con accordo di programma la Regione, le Province e i Comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione. Tali programmi sono inseriti nel Piano regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del novan-

ta per cento della spesa ammissibile, ai Comuni, alle ATER e alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture dedicate all'ospitalità temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione decennale. In conformità all'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, con Regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate all'ospitalità temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali strutture sono destinate anche a garantire l'alloggio a quanti necessitano di soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.

5. La Regione promuove, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadine e cittadini italiani e stranieri che siano in condizioni di disagio.

6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 5, viene data priorità ai Comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

#### Art. 21

##### *(Servizi territoriali)*

1. I Comuni, anche in forma associata, e le Province organizzano nell'ambito delle proprie competenze, direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale, i servizi territoriali che provvedono:

- a) all'erogazione di attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità verso i destinatari della presente legge;
- b) alla promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
- c) alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;
- d) alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;
- e) all'organizzazione di attività di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui all'articolo 13;
- f) allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell'interno.

2. I Comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati detenuti direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale.

3. La Regione sostiene l'attivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi incentivi.

4. Qualora i Comuni e le Province non attivino i servizi di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

#### Art. 22

##### *(Interventi di politica sociale)*

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. L'Amministrazione regionale al fine di favorire l'integrazione sociale, concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge.

## Art. 23

*(Assistenza sanitaria)*

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 286/1998.

2. Alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale.

3. Sono, in particolare, garantiti:

- a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane;
- b) la tutela della salute del minore;
- c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

4. L'Amministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati non iscritti al servizio sanitario regionale.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale è costituito l'Osservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.

6. L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge. In particolare svolge attività finalizzate a:

- a) monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonché gli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziali, al fine della diffusione omogenea delle prassi più efficaci;
- b) attuare progetti e interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonché di formazione degli operatori a un approccio multiculturale e pluridisciplinare, tenendo anche in considerazione la specificità di genere;
- c) coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale, con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili, alle violenze sulle donne e sui minori e alle problematiche emergenti.

7. L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti concorre alle attività svolte ai sensi dell'articolo 7 e fornisce elementi per la stesura del Piano regionale.

8. In ogni ente del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri sono organizzati servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere.

9. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 286/1998, l'Amministrazione regionale finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o

non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria. Il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, in conformità ai parametri definiti dalla Giunta regionale autorizza i ricoveri.

10. Alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti del servizio sanitario regionale si provvede annualmente in sede di legge finanziaria mediante apposito finanziamento.

## Art. 24

### *(Istruzione ed educazione interculturale)*

1. Sono garantiti ai minori stranieri immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici. Sono altresì garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi in materia di diritto allo studio e sono altresì favorite relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate.

2. Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

3. In attuazione dei principi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 286/1998, le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture; a tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana nonché della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine si promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.

5. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

6. L'Amministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli Enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
- d) la costruzione di reti di scuole che promuovano l'integrazione culturale formativa;
- e) la promozione del tempo pieno e prolungato, nonché di progetti di integrazione con il territorio;
- f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

7. Gli incentivi di cui al comma 6 sono estesi ai servizi rivolti alla prima infanzia.

8. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concede incentivi per interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonché per corsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

9. L'Amministrazione regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

10. In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati è assicurata parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli interventi e misure previsti in favore degli studenti universitari.

11. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l'Ufficio scolastico regionale e le Università degli studi della Regione.



## Art. 25

*(Formazione)*

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, nonché corsi di formazione per l'organizzazione delle attività svolte dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

3. La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonché quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche anche in coordinamento tra Enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

5. Nell'ambito della normativa statale in materia, l'Amministrazione regionale stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale. L'Amministrazione regionale, altresì, promuove e sostiene progetti che prevedano corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata a inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni.

6. È istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione centrale competente in materia immigrazione. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative.

7. Con regolamento regionale proposto di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione e dagli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e protezione sociale, sono stabiliti:

- a) le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 6;
- b) i criteri di valutazione delle esperienze formative e lavorative acquisite, ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- c) gli obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
- d) le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco.

8. L'Amministrazione regionale finanzia i corsi di cui al comma 6, nonché corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico, degli enti pubblici, delle associazioni ed enti per l'immigrazione.

## Art. 26

*(Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali)*

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. Le Province, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e successive modifiche, provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro.

3. Al fine di realizzare efficacemente le azioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera i), del decreto le-

gislativo 286/1998, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato.

5. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli Enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno ai lavoratori immigrati.

6. La Regione promuove iniziative per favorire la mobilità dei lavoratori e di quelli provenienti da Stati dell'Europa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti Stati o loro Regioni.

7. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

8. Le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti all'Elenco di cui all'articolo 25, comma 6, e in possesso della specializzazione in materia di lavoro.

#### Art. 27

##### *(Accesso al pubblico impiego)*

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998, è riconosciuto alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

#### Art. 28

##### *(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)*

1. La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede agli Enti locali e alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
- b) gestione di centri di aggregazione;
- c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;
- d) iniziative finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;
- e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

2. La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale.

#### Art. 29

##### *(Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)*

1. La Regione promuove, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, pro-



grammi di sostegno degli studenti e dei ricercatori stranieri immigrati operanti nelle Università degli studi e negli istituti di ricerca regionali; promuove altresì progetti in favore di docenti e tecnici stranieri immigrati presso le Università degli studi e i poli tecnologici e scientifici regionali ai fini della loro permanenza.

2. La Regione favorisce accordi interuniversitari volti al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è aggiunto il seguente:

«7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.».

## CAPO V

### Norme finali e transitorie

#### Art. 30

##### *(Regolamenti)*

1. Con Regolamento regionale è data attuazione agli articoli 10, 25, 26 e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.

2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### Art. 31

##### *(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 24/2004)*

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), è sostituito dal seguente:

#### «Art. 4

##### *(Selezione di personale nei Paesi esteri)*

1. La Regione realizza azioni finalizzate all'inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza familiare ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5.».

#### Art. 32

##### *(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2002)*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), le parole: «di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46», sono soppresse.

#### Art. 33

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte all'Albo regionale le associazioni e gli enti già iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti).

2. Il Regolamento che disciplina l'Albo regionale è emanato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 34

*(Pubblicazione)*

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

## Art. 35

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 21 (Assistenza agli immigrati extracomunitari) della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
- b) la legge regionale 46/1990;
- c) l'articolo 7 (Soppressione dell'ERMI) della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- d) i commi da 54 a 59 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000) );
- e) l'articolo 17 (Disposizioni in materia di immigrazione) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
- f) il comma 26 dell'articolo 3, il comma 31 e i commi da 33 a 37 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001);
- g) i commi 23, 24 e 25 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- h) i commi 46, 47, 48 e 49 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003) ).

## Art. 36

*(Norme finanziarie)*

1. Il finanziamento degli interventi della presente legge è assicurato anche mediante l'utilizzo di risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), nella misura indicata al comma 2.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, commi 4 e 5, 21, 22, 23, comma 8, 24, 25 e 28 in attuazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di 7.386.633,06 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.958 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 8 - programma 8.5 - Rubrica n. 300 - spese di investimento - con la denominazione «Interventi di attuazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione» con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato:

- a) capitolo 4500 (2.1.232.3.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo - con la denominazione «Contributi a Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione per la realizzazione nell'ambito del Piano regionale integrato per l'immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immi-

grati - Fondi regionali» per complessivi 5.419.110 euro, suddivisi in ragione di 1.094.110 euro per l'anno 2005 e di 2.162.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;

- b) capitolo 4505 (2.1.232.3.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo - con la denominazione «Contributi a Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, per la realizzazione nell'ambito del Piano regionale integrato per l'immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati - Fondi statali» per complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

3. Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7, nonché, limitatamente agli interventi diretti della Regione, per le finalità previste dagli articoli 13 e 19, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisi in ragione di 40.000 euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4501 (2.1.220.3.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo - con la denominazione «Spese per interventi a supporto delle politiche per l'immigrazione».

4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 2 a 4 si provvede mediante storno ovvero mediante prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati:

- a) storno dall'unità previsionale di base 8.5.300.2.938 - capitolo 4951 di complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;
- b) prelevamento di complessivi 5.599.110 euro, suddivisi in ragione di 1.134.110 euro per l'anno 2005 e di 2.232.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, dall'apposito Fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 846 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9805 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli interventi di cui alla presente legge, già resi alla collettività regionale, estesi in condizione di parità ai cittadini immigrati, gravano sulle pertinenti unità previsionali di base e sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 marzo 2005

ILLY

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 10 della Costituzione è il seguente:

**Art. 10**

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

- La Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione è pubblicata sul Bollettino dell'Unione europea 1/2 del 2004.

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

**Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 1)*

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il Regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato Regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

7. Prima dell'emanazione, lo schema di Regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il Regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

**Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 189/2002, e modificato dall'articolo 80, comma 11, della legge 289/2002, è il seguente:

## Art. 22

*(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articoli 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 13)*

1. In ogni Provincia è istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione dei lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della Provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel Regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al Centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla Provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il Centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri Centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il Centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il Centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al Centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il Regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai Centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno; e con l'immenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

#### Art. 8

*(Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e Conferenza unificata)*

1. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.

2. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (7). Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il Presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il Presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 113/1999 è il seguente:

#### Art. 42

*(Misure di integrazione sociale)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 2)*

1. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

- a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personali e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
- c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmen-



te soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

- d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
- e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle Regioni e dagli Enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'articolo 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
- b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
- c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
- d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
- e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
- f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle Regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle Province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci (117).

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle Regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, Consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il Regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel Comune nel quale hanno sede i predetti organi.

### Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

#### Art. 18

*(Soggiorno per motivi di protezione sociale)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 16)*

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della leg-

ge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, i ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedicata ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il Regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso Regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

- Il testo dell'articolo 43 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

#### Art. 43

*(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 41)*

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

- a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
- b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- c) chiunque illegittimamente imponga, condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
- e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni



trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

- Il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 44

*(Azione civile contro la discriminazione)*

*(Legge 6 marzo 1988, n. 40, articolo 42)*

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza al raccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle Regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono Centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

## Art. 20

*(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 18)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

**Nota all'articolo 17**

- Per il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998, vedi nota all'articolo 13.

**Note all'articolo 20**

- Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 189/2002, è il seguente:

## Art. 40

*(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 38)*

1. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predisporgono Centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I Centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni Regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei Centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per Centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai Comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

**5. ABROGATO**

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli Enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

## Art. 32

*(Vincolo di destinazione dei beni immobili)*

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

### Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

#### Art. 34

*(Assistenza per gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 32)*

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrando tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

- a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti da decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del Comune in cui dimora secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

- Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

#### Art. 35

*(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 33)*

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

- Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

#### Art. 36

*(Ingresso e soggiorno per cure mediche)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 34)*

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal Regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le Regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

#### **Nota all'articolo 24**

- Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

#### Art. 38

*(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 36;  
legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 9, commi 4 e 5)*

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

- a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
- b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
- d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
- e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le Regioni, anche attraverso altri Enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

- a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
- b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
- c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
- d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

#### **Note all'articolo 26**

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come aggiunto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2002, e modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

#### Art. 2 bis

##### *(Funzioni amministrative delle Province)*

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

- a) politica attiva del lavoro;
- b) collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
- c) conflitti del lavoro;
- d) anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico.

2. Le Province, per l'esercizio delle funzioni conferite, istituiscono commissioni in cui sono rappresentate le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni dei disabili.

- Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998, vedi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 286/1998, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 189/2002, è il seguente:

## Art. 24

*(Lavoro stagionale)**(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 22)*

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della Provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria, non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al Centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorso dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

- Il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 189/2002, è il seguente:

## Art. 27

*(Ingresso per lavoro in casi particolari)**(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 25;  
legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 14, commi 2 e 4)*

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il Regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dall'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da



questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
  - m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
  - n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
  - o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
  - p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
  - q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
  - r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
- r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il Regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titoli professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 189/2002 è il seguente:

#### Art. 21

##### *(Determinazione dei flussi di ingresso)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 9, comma 3, e articolo 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 13)*

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per Regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il Regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4-ter. Le Regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal Regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il Regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

#### **Nota all'articolo 27**

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

#### **Art. 2**

*(Diritti e doveri dello straniero)*

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 1)*

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in



caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

## **Nota all'articolo 29**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

### Art. 2

#### *(Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale)*

1. La Regione si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del Paese partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

2. Le azioni concernono:

- a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
- c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di PVS, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorire il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;
- e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
- f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;
- g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
- h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei PVS;
- i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
- l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
- m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
- n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.

3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.

6. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della con-

cessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.

7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'articolo 1 e in particolare:

- a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
- b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
- c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o vicini.

*7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.*

#### **Nota all'articolo 32**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 9

##### *(Coordinamento permanente per i migranti)*

1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e la Consulta regionale dell'immigrazione eleggono i membri della propria segreteria permanente.

2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.

3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:

- a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;
- b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Comitato e della Consulta;
- c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.

4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.

5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.

6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.

#### **Nota all'articolo 33**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è il seguente:

##### Art. 5

##### *(Associazioni degli immigrati)*

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta dalle organizzazioni ed associazioni, a servizio degli immigrati, a carattere nazionale e dalle associazioni degli immigrati che abbiano una sede permanente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia ed operino localmente con comunità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno.

2. In considerazione della particolare situazione etnico-geografica della Regione, possono essere riconosciute anche organizzazioni ed associazioni a carattere regionale, purché rispondano alle caratteristiche previste al comma 1.

3. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito l'Albo delle Associazioni degli immigrati di cui ai commi 1 e 2.

4. Per ottenere l'iscrizione, che è subordinata ad un'apposita deliberazione di Giunta, previo parere della Consulta di cui all'articolo 18, le associazioni debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata con:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo;
- b) idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività a favore degli immigrati e conformi alle indicazioni della presente legge;
- c) elencazione dei soci iscritti, modalità d'iscrizione e composizione degli organi direttivi;
- d) indicazione circa la sede principale o secondaria in Friuli-Venezia Giulia.

**Note all'articolo 35**

- Il testo dell'articolo 8, commi da 54 a 59, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 8

*(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)*

(omissis)

54. Per assicurare continuità agli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione, nelle more dell'adozione di apposita legge regionale in materia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 11, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, e della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, in via transitoria per l'anno 2000 la competenza relativa all'attuazione delle iniziative in materia di politica attiva nei confronti dei migranti, di cui al titolo I della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è attribuita al Servizio autonomo per i rapporti internazionali relativamente alle iniziative nei confronti degli immigrati e alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio per le lingue regionali e minoritarie relativamente alle iniziative nei confronti degli emigrati.

55. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i programmi per l'anno 2000 delle iniziative di cui al comma 54. Detti programmi specificano gli interventi da realizzare e le modalità attuative e sono formulati sentito il Commissario liquidatore del soppresso Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI).

56. Per il finanziamento dei programmi di cui al comma 55 e per gli oneri derivanti dal disposto del comma 57 relativi ai rispettivi specifici settori, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni per l'anno 2000, così suddivisa a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

- a) lire 1.500 milioni - unità previsionale di base 15.1.15.1.938 - capitolo 4950;
- b) lire 2.200 milioni - unità previsionale di base 3.2.42.1.937 - capitolo 5580.

57. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 11/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a carico delle appropriate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gli oneri relativi alla residua gestione ed alla liquidazione dell'ERMI.

58. Per le finalità previste dal comma 54, possono essere disposte, a carico delle unità previsionali di base e dei capitoli di cui ai commi 56 e 57, aperture di credito a favore del Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 11/1999.

59. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, le parole «in tale eventualità al dipendente compete il trattamento dirigenziale di maggiore importo.» sono sostituite con le parole «in tale eventualità il Commissario liquidatore mantiene il trattamento in godimento per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali espletate, qualora più favorevole. L'incarico può essere svolto anche contestualmente all'esercizio delle funzioni alle quali il dipendente è ordinariamente preposto».

(omissis)

- Il testo dell'articolo 3, comma 26, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 3

*(Trasferimento al sistema delle Autonomie locali)*

(omissis)

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con il Ministero dell'interno e con il Ministero di grazia e giustizia, una convenzione per far fronte alle problematiche connesse con l'irregolare entrata in Italia di cittadini extracomunitari. La convenzione dovrà prevedere:

- a) il monitoraggio dei fenomeni d'immigrazione clandestina;
- b) la messa a disposizione dell'Amministrazione statale di strumenti di rilevazione, da collocare in prossimità del confine di Stato;
- c) la messa a disposizione dell'Amministrazione statale d'interpreti e di strumentazione tecnologica e informatica.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 8, comma 31 e commi da 33 a 37, della legge regionale 4/2001, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 8

*(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)*

(omissis)

31. È istituito il Servizio autonomo dell'immigrazione con sede nella città di Udine. Il Servizio autonomo dell'immigrazione svolge i compiti già individuati all'articolo 17, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

(omissis)

33. Al fine di assicurare la continuità dei progetti volti a facilitare l'integrazione degli immigrati extracomunitari nel tessuto sociale della Regione, alle associazioni degli immigrati con le quali il disciolto ERMI aveva stipulato nell'anno 1999 le convenzioni per la realizzazione dei progetti mirati 2 «Sportello e informazioni», 3 «Mediazione culturale» e 4 «Sensibilizzazione e Diritti civili», può essere assegnato, per la continuità del servizio relativamente al periodo 1 dicembre 2000-30 giugno 2001, un contributo non superiore al 70 per cento della spesa ammessa nell'anno 1999.

34. Per la realizzazione del progetto mirato 1 «Interventi in campo abitativo» può essere concesso un contributo, esclusivamente per le spese di gestione, nella misura massima di lire 40 milioni ad ogni associazione convenzionata nell'anno 1999, iscritta all'Albo regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, o al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

35. Il Servizio autonomo dell'immigrazione è autorizzato a finanziare le domande di sostegno scolastico relative all'anno scolastico 2000-2001 presentate dalle scuole con le stesse modalità previste dal Progetto 2.1.B, Programma annuale 1999, dell'ERMI nei limiti della spesa sostenuta per l'anno scolastico precedente.

36. Al Servizio autonomo dell'immigrazione sono trasferiti i procedimenti in corso e non conclusi già di competenza del disciolto ERMI, nonché i procedimenti in corso presso il Servizio autonomo rapporti internazionali cui erano state affidate, in via transitoria per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 54, della legge regionale 2/2000, le competenze in materia di immigrazione.

37. In seguito alla soppressione dell'ERMI, la Consulta regionale dell'immigrazione è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato; in luogo del Direttore dell'Ente soppresso è chiamato a farne parte il Direttore del Servizio autonomo dell'immigrazione.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 13, commi da 23 a 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 13

*(Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione)*

(omissis)

23. Sono disciplinati con Regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, relativi a:

- a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;
- b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;
- c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali.

24. Il Servizio autonomo per l'immigrazione può avvalersi, mediante convenzione, di associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di comprovata esperienza per lo svolgimento di servizi nei seguenti settori, richiedenti l'utilizzo di operatori particolarmente qualificati:

- a) inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi;
- b) inserimento nelle strutture scolastiche e rapporti scuola-famiglia;
- c) consulenza giuridico-legale a favore degli enti locali e delle associazioni operanti nel settore;
- d) inserimento occupazionale, con particolare riguardo al lavoro domestico.

25. La Regione promuove e attua iniziative di osservazione permanente dei fenomeni migratori, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di accoglienza e integrazione. Il Servizio autonomo per l'immigrazione attua studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione, anche avvalendosi di istituti di ricerca pubblici e privati.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 4, commi da 46 a 49, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

*(Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)*

(omissis)

46. Nell'ambito della programmazione annuale delle attività del Servizio autonomo per l'immigrazione, gli interventi di iniziativa dei soggetti pubblici possono essere inoltre attuati da:

- a) Comuni, in forma singola o associata, mediante progetti di sostegno agli immigrati extracomunitari per l'accesso ai servizi abitativi, sociali, scolastici e iniziative di formazione civica;
- b) Province, mediante progetti di mediazione nelle scuole, di promozione delle attività delle associazioni degli immigrati e di valorizzazione della lingua e della cultura di origine;
- c) Aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e universitarie di ricerca, mediante progetti di mediazione culturale in ambito sanitario mirati alla realizzazione di un osservatorio regionale.

47. Le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 46 sono disciplinate da Regolamento.

48. In caso di mancata presentazione di progetti da parte dei Comuni, il Servizio autonomo per l'immigrazione è autorizzato a rinnovare la convenzione per la prosecuzione delle attività di cui al comma 46, lettera a), con le associazioni già operanti e alle medesime condizioni.

49. Per assicurare la continuità del servizio fino al momento dell'attivazione dei progetti presentati dalle Amministrazioni comunali, il Servizio autonomo per l'immigrazione è autorizzato a concedere alle associazioni convenzionate, per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza, segretariato e mediazione, un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'importo definito dalle convenzioni stipulate nell'anno 2002.

(omissis)

**Nota all'articolo 36**

- Il testo dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è il seguente:

Art. 46

*(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro)*

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislative poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità (34/b).

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle Regioni e degli Enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con Regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui

sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

6. Per far fronte alle spese derivanti alle attività statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, è conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

---

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 84

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale l'1 luglio 2004; assegnato alla III Commissione permanente il 5 luglio 2004;
  - esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 15 settembre 2004, 6, 11 e 21 ottobre 2004, 10 novembre 2004, 18 gennaio 2005, 3 e 8 febbraio 2005 e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Alzetta e, di minoranza, dei consiglieri Blasoni, Ciani, Fasan e Guerra;
  - esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 16 febbraio 2005 e nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 17 febbraio 2005 e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche;
  - trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1526-05 del 28 febbraio 2005.
- 
-

**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  
— PARTE I - II - III —  
[fascicolo unico]**

**DIREZIONE E REDAZIONE** (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste  
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

**AMMINISTRAZIONE** (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste  
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383  
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO**

<b>ANNATA CORRENTE</b>	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

**ANNATE PRECEDENTI**

- dal 1964 al 31.12.2003      rivolgersi alla      REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Corso Cavour, 1 - TRIESTE  
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004                      rivolgersi alla      Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.  
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)  
Tel. 049-938.5700

**PREZZI E CONDIZIONI**  
**in vigore dal 1° febbraio 2004**  
**ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004**

**ABBONAMENTI**

Durata dell'abbonamento	<b>12 mesi</b>
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	<b>Euro 75,00</b>
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	<b>PREZZO RADDOPPIATO</b>
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	<b>30%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.</li> <li>• Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).</li> <li>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.</li> <li>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</li> <li>• L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.</li> </ul>	

**FASCICOLI**

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	<b>Euro 2,50</b>	– Da 601 pagine a 800 pagine	<b>Euro 10,00</b>
– Da 201 pagine a 400 pagine	<b>Euro 3,50</b>	– Superiore a 800 pagine	<b>Euro 15,00</b>
– Da 401 pagine a 600 pagine	<b>Euro 5,00</b>		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			<b>Euro 6,00</b>
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			<b>PREZZO RADDOPPIATO</b>
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

**AVVISI ED INSERZIONI**

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, <b>possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</b></p> <p><b>COSTI DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p><b>Euro 6,00</b> I.V.A. inclusa</p> <p><b>Euro 3,00</b> I.V.A. inclusa</p> <p><b>Euro 1,50</b> I.V.A. inclusa</p>	<p><b>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</b></p> <p><b>pubblicazione Statuti</b> da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>superiore</b> ai 5.000 abitanti.</p> <p><b>pubblicazione Statuti</b> da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>inferiore</b> ai 5.000 abitanti.</p>

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.